

notaio Monica De Paoli  
Milano, via Manzoni, 12  
tel. 02 7601 7512 - fax 02 8715 2802  
studio@milanonotai.it - www.milanonotai.it

**Repertorio numero 33488/16564**  
**VERBALE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventitré del mese di luglio duemilaventiquattro

**23 luglio 2024**

In Milano, in via Manzoni n. 12, alle ore 18.00 diciotto.

Io **Monica De Paoli**, notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio notarile di Milano, dò atto che ha assunto, ai sensi dell'articolo 15, comma 11, dello statuto, la presidenza dell'Assemblea Nazionale della

**“ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO ITALIA”**  
in breve **“ARMT ITALIA”**

con sede in Siena, via Roma n. 56 presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze matematiche dell'Università di Siena, codice fiscale 92072090522 (l'“**Associazione**”), associazione costituita ai sensi degli artt. 36 e ss. c.c. con atto del 7 agosto 2019, n. 74534/31532 di repertorio del notaio Riccardo Coppini.

**Rosa Iaderosa** nata a Caserta il 29 gennaio 1955, domiciliata per la carica presso la sede della Associazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, persona che ho provveduto a identificare.

La Presidente dichiara che l'Assemblea nazionale è stata regolarmente convocata esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione come consentito dall'art. 106 del Decreto “Cura Italia” con avviso di convocazione inviato a tutti gli aventi diritto, tramite messaggio di posta elettronica, in data 5 luglio 2024, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14, comma 4 dello statuto, in prima convocazione per il giorno 22 luglio 2024 alle ore 16.00, in seconda convocazione e per questo giorno e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

**ordine del giorno:**

“1. *aggiornamento della denominazione dell'ente da ARMT Italia (Associazione Rally Matematico Transalpino Italia) a AIRM (Associazione Italiana Rally Matematico);*

2. *trasferimento della sede legale da Siena a Milano;*

3. *modifica dello Statuto (le modifiche sono illustrate nella bozza che verrà trasmessa con successiva comunicazione).”*

La Presidente mi incarica, quindi, di redigere il verbale dell'odierna assemblea.

Io aderisco alla richiesta e dò atto di quanto segue.

La Presidente constata e dichiara:

1. che in prima convocazione l'assemblea non si è regolarmente costituita per la mancanza del quorum previsto dall'art. 15, comma 3, dello statuto;

2. che sono intervenuti tutti gli Enti Federati associati come elencati nell'allegato “A”;

3. di aver accertato l'identità e la legittimazione all'intervento in assemblea degli associati;

4. che, del Consiglio Direttivo, oltre alla Presidente sono intervenute la Vice Presidente Daniela Medici e le Consigliere Lidia Abate, Antonella Giacomini e Maria Polo;

5. che tutte le intervenute sono collegate in videoconferenza ai sensi dell'art. 106 del Decreto Cura Italia;

6. che l'assemblea è validamente costituita anche in forma totalitaria e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

La Presidente, con il consenso delle intervenute, passa alla trattazione congiunta

*registrato a Milano DP I*

*il 30 luglio 2024*

*al n. 60893 s. 1T*

*con euro 356,00*

dei punti all'ordine del giorno in quanto strettamente connessi tra loro ed espone le ragioni che rendono necessario modificare la denominazione della Associazione.

In particolare la Presidente ricorda che l'associazione internazionale svizzera Rally Matematico Transalpino a cui gli enti fondatori dell'Associazione aderivano e da cui anche l'Associazione traeva spunto ed esperienza è in via di scioglimento e per questa ragione si ritiene opportuno modificare la denominazione dell'Associazione in "ASSOCIAZIONE ITALIANA RALLY MATEMATICO", in breve "AIRM", eliminando anche nello statuto gli ulteriori riferimenti al suddetto ente.

La Presidente prosegue illustrando anche le ulteriori modifiche statutarie proposte ed evidenziate nella bozza di statuto già trasmessa a tutti gli Enti Federati. In particolare la Presidente precisa che: (i) sono stati eliminati tutti i riferimenti al Codice del Terzo Settore a seguito della decisione di non procedere all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; (ii) è stata introdotta la possibilità di tenere le assemblee in videoconferenza sia esclusivamente sia parzialmente; (iii) è stato inserito, quale requisito per potersi candidare alla carica di consigliere nazionale, quello di ricoprire la carica di consigliere negli Enti Federati e, ai fini del rispetto della democraticità e rappresentatività, è stata limitata la nomina a consigliere di un solo rappresentante per ciascun Ente Federato; (iv) è stato previsto analogamente che anche i candidati alla Presidenza nazionale siano Presidenti degli Enti Federati; (v) è stata inserita la carica di Vice Presidente, nominato dal Presidente tra i consiglieri.

Da ultimo la Presidente illustra le ragioni per le quali si rende opportuno trasferire la sede dell'Associazione da Siena, via Roma n. 56 a Milano, via Leopardi n. 1, con conseguente modifica del Comune indicato nell'art. 2 dello Statuto.

Al termine dell'esposizione, dopo esauriente discussione, il Presidente constata che, con voto palese, l'Assemblea all'unanimità

#### **delibera**

**1. di modificare la denominazione** dell'Associazione da "ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO ITALIA" a "ASSOCIAZIONE ITALIANA RALLY MATEMATICO", in forma abbreviata "AIRM", con conseguente modificare dell'art. 1 dello statuto;

**2. di trasferire la sede dell'Associazione** da Siena, via Roma n. 56 a **Milano, via Leopardi n. 1**, con conseguente modifica dell'art. 2 dello statuto;

**3. di modificare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 dello statuto per recepire le modifiche illustrate dalla Presidente;**

**4. di conferire alla Presidente tutti i più ampi poteri per dare attuazione alle deliberazioni**, come sopra assunte, autorizzandola ad adempiere ad ogni formalità presso i competenti uffici ed enti, ivi compreso quello di accettare e introdurre nelle assunte deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità.

La Presidente dichiara di aver accertato i risultati della votazione.

Alle ore 18.20 diciotto e venti, nessuno domandando la parola, la Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il testo aggiornato dello statuto si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Ho sottoscritto il verbale, unitamente agli allegati "A" e "B" alle ore 18.25 diciotto e venticinque.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completato da me e da persona di mia fiducia per due intere facciate e fin qui della presente.

F.to: Monica De Paoli



**Allegato "A" al n. 33488/16564 di repertorio**

ASSOCIAZIONE ARMT ITALIA

ASSEMBELA 23 LUGLIO 2024

**Elenco soci presenti**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. <b>ARMT Milano</b>       | interviene <b>Rosa Iaderosa</b> (Presidente)          |
| 2. <b>ARMT Rozzano</b>      | interviene <b>Ester Bonetti</b> (Presidente)          |
| 3. <b>ARMT Parma</b>        | interviene <b>Angela Rizza</b> (Presidente)           |
| 4. <b>ARMT Siena</b>        | interviene <b>Lucia Salomone</b> (Presidente)         |
| 5. <b>ARMT Romagna</b>      | interviene <b>Elena Marangoni</b> (Presidente)        |
| 6. <b>ARMT Belluno</b>      | interviene <b>Antonella Giacomini</b> (Presidente)    |
| 7. <b>ARMT Toscana Nord</b> | interviene <b>Giunia Percario</b> (Presidente)        |
| 8. <b>ARMT Sassari</b>      | interviene <b>Speranza Dettori</b> (Presidente)       |
| 9. <b>CRSEM Cagliari</b>    | interviene <b>Maria Polo</b> (Presidente)             |
| 10. <b>ARMT Puglia</b>      | interviene <b>Maria Felicia Andriani</b> (Presidente) |

F.to: Monica De Paoli

**Allegato “B” al n. 33488/16564 di repertorio  
STATUTO  
DELLA  
“ASSOCIAZIONE ITALIANA RALLY MATEMATICO”**

**PREMESSA**

In Italia si sono costituite in via autonoma ma, con finalità collegate all’Associazione Internazionale ARMT (Associazione Rally Matematico Transalpino), una rete di Associazioni locali.

Si è altresì ritenuto utile ed opportuno costituire un ente nazionale di coordinamento e di rappresentanza delle stesse e con funzioni operative, in grado di meglio coordinare e rappresentare le finalità e le attività già oggi svolte localmente dalle singole Associazioni territoriali.

Con il previsto scioglimento e l’estinzione dall’ente ARMT Internazionale, l’Associazione Rally Matematico Transalpino Italia (ARMT Italia), che tutela e continua ad attuare l’eredità culturale e scientifica tratta dall’Ente Internazionale, ritiene necessario procedere al cambiamento della denominazione e a talune modifiche statutarie, avendo la stessa acquisito ampia esperienza dal coordinamento dei propri enti federati in questi anni di operatività dell’associazione.

**ART. 1 – DENOMINAZIONE e DURATA**

1. È costituita un’Associazione senza scopo di lucro la cui denominazione è “ASSOCIAZIONE ITALIANA RALLY MATEMATICO”, in breve “**AIRM**”.
2. La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati, come previsto dall’art. 22 del presente statuto.

**ART. 2 – SEDE**

1. L’Associazione ha carattere nazionale ed ha la propria sede legale in **Milano**.
2. La modifica della sede legale all’interno dei confini comunali non comporta modifica statutaria e può essere, in tal caso, deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale e resa nota agli associati in tempi congrui.
3. Nei 30 (trenta) giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato alle amministrazioni competenti.

**ART. 3 – FINALITA'**

1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, di utilità e solidarietà sociale promuovendo, sia direttamente sia attraverso i propri enti federati, attività volte a migliorare l’insegnamento e l’apprendimento della matematica.
2. Gli obiettivi dell’Associazione, che traggono ispirazione dall’Associazione ARMT Internazionale, intendono coinvolgere i docenti nelle attività di cui al successivo articolo, perseguendo stabilmente la formazione dei docenti e l’innovazione e la ricerca in didattica della matematica.
3. L’Associazione si propone, pertanto, di intervenire con iniziative culturali sul territorio nazionale, di tipo educativo e didattico, e formativo, anche nei confronti dei docenti di matematica nella scuola italiana.
4. L’Associazione ha recepito, e fatto espressamente propria, l’attività formativa precedentemente svolta negli ARMT territoriali ed ha acquisito un ulteriore *know how* derivante dalla propria diretta attività sino ad oggi svolta.
5. In base alle recenti statistiche sull’insegnamento-apprendimento della

matematica nella scuola italiana, infatti, si continua a registrare disomogeneità dei livelli e della qualità dell'apprendimento. Si rendono, pertanto, quanto mai opportune iniziative quali la Gara di problemi del Rally Matematico ed altre attività didattiche e di ricerca in didattica ad esse connesse, che possano contribuire alla diffusione di un linguaggio e di strumenti comuni nell'insegnare la matematica, indipendentemente dalla situazione geografica, sociale, di vantaggio o svantaggio in cui operino le scuole.

#### ART. 4 – ATTIVITA' ISTITUZIONALI

1. In ragione del perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, l'Associazione intende operare attraverso lo svolgimento, in via principale, di attività quali l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e con l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura con un'attività di coordinamento e di erogazione di servizi strumentali anche nei confronti degli enti ad essa federati.

2. Al fine di perseguire le finalità negli ambiti sopra indicati, l'Associazione intende porre in essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

a) promuovere la formazione educativa e culturale degli studenti attraverso le attività didattiche proposte dall'Associazione ed al contempo insieme ai suoi presupposti pedagogici, che si pongono l'obiettivo di educare al lavoro cooperativo, al rispetto delle regole, all'interesse per la risoluzione di problemi in vari ambiti;

b) contribuire, attraverso la formazione del personale scolastico, in almeno uno degli ambiti indicati nelle linee di indirizzo triennali della Scuola di alta formazione (**formazione continua**) e, altresì, nella formazione dei docenti in almeno uno degli ambiti indicati nella direttiva sugli obiettivi formativi della formazione in servizio incentivata e nelle linee di indirizzo triennali della Scuola di alta formazione (**formazione incentivata**);

c) promuovere convegni e seminari a carattere didattico, locali e nazionali, finalizzati al miglioramento dell'educazione matematica nella scuola;

d) diffondere l'attività legata alla risoluzione di problemi di matematica che partono da competenze di base, anche in contesti di svantaggio sociale negli Istituti in cui gli studenti evidenzino maggiori difficoltà;

e) promuovere la diffusione di buone pratiche nell'insegnamento della matematica nelle scuole attraverso la risoluzione di problemi nel contesto della c.d. gara "Rally matematico", al fine di abituare gli allievi al piacere di fare matematica e lavorare significativamente in gruppo, secondo le finalità pedagogiche perseguite sino ad oggi dall'Associazione;

f) diffondere ed approfondire la cultura matematica attraverso iniziative mirate nelle scuole e nei contesti culturali ed educativi in generale, al fine di migliorarne anche l'insegnamento;

g) organizzare manifestazioni, conferenze, convegni ed eventi a carattere culturale ed educativo in generale;

h) promuovere iniziative di volontariato attraverso la realizzazione di giochi e gare anche in luoghi extrascolastici con finalità educative e di prevenzione del disagio;

i) tenere vivo e coeso lo spirito degli enti appartenenti alla rete AIRM;

j) orientare gli enti associati al rispetto dello spirito e delle finalità e al perseguimento delle attività proprie dell'AIRM;

k) favorire il collegamento ed il lavoro di squadra tra le sedi AIRM territoriali associate e gestire i rapporti con le stesse coordinandone, a livello conoscitivo, eventi

e manifestazioni;

l) promuovere e gestire, attraverso una cabina di regia, i progetti nazionali ed internazionali, che coinvolgano gli associati, nel rispetto delle complesse e recenti norme in materia e della *mission* sociale;

m) valutare le richieste di adesione attraverso specifiche verifiche preliminari in merito alle finalità, alle attività ed alla coerenza statutaria;

n) gestire eventuali aspetti di conflitto con le sedi che operino in violazione della *mission* e dei principi, statuendo le modalità di intervento al verificarsi di violazioni codificate in statuto o regolamenti;

o) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti o, comunque, coerente con le finalità istituzionali ed idonea al perseguimento delle finalità.

3. L'Associazione potrà, altresì, instaurare *partnership* con altri enti privati o pubblici, stipulando con essi accordi e convenzioni.

4. Per lo svolgimento delle attività l'Associazione può gestire o condurre strutture e fruire di locali, propri o di terzi, anche in collaborazione con altri soggetti, e sottoscrivere ogni tipo di contratto purché finalizzato al raggiungimento dei propri scopi ed in linea con le normative che ne regolano la natura e la qualifica.

#### **ART. 5 - ATTIVITÀ CONNESSE**

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può, altresì, esercitare ed organizzare eventuali attività secondarie e strumentali, connesse alle attività istituzionali entro limiti che ne escludano qualsiasi prevalenza rispetto alle attività istituzionali.

2. È compito del Consiglio Direttivo Nazionale individuare tali specifiche attività opportune o necessarie a supportare quelle istituzionali. Nel rispetto delle disposizioni di legge che le regolano, l'Associazione potrà svolgere, in particolare, le seguenti attività:

a) organizzare eventi per la divulgazione dei materiali e delle esperienze di carattere didattico;

b) diffondere e pubblicare materiale informativo a mezzo stampa o qualsiasi altro mezzo di comunicazione finalizzato al perseguimento delle finalità istituzionali di interesse generale.

#### **ART.6 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE RISORSE**

1. Per la gestione delle proprie attività l'Associazione può avvalersi dell'attività di volontariato anche di persone associate agli Enti Federati prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3. I volontari possono essere assicurati per l'attività svolta nel contesto associativo.

#### **ART. 7 – ASSOCIATI**

1. Possono associarsi all'Associazione enti senza scopo di lucro che condividano e perseguano le finalità proprie dell'Associazione, indirizzino le proprie attività ad esse secondo le modalità previste dal presente Statuto e da eventuali regolamenti o delibere

associative, e che presentino specifica domanda quale “Ente federato” AIRM, sottoscrivendo apposita scheda di adesione e attenendosi a quanto dalla stessa previsto.

2. In particolare, l'Associato, che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione condivide le attività e i progetti dell'Associazione e contribuisce alla realizzazione degli scopi che l'Associazione e gli altri enti ad essa associati si prefiggono.

1. Fatto salvo che per gli enti fondatori, richiamati nell'atto di costituzione, la qualifica di "**Ente Federato**" si ottiene con apposita domanda, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, inviata al Consiglio Direttivo Nazionale che, previa verifica della documentazione e della presenza dei requisiti di cui al successivo comma, delibera in merito.

2. Alla domanda, l'Associazione richiedente allega:

- a. i dati identificativi dell'ente (denominazione, c.f./p.i., indirizzo sede legale);
- b. la dichiarazione attestante i dati anagrafici del legale rappresentante e dei componenti l'organo amministrativo;
- c. lo Statuto attestante l'esistenza dell'ente e la qualifica eventualmente rivestita;
- d. la dichiarazione che, all'accoglimento della domanda e successivamente, l'Associazione si impegnerà a versare annualmente la quota di adesione;
- e. il recapito a cui si intende ricevere le comunicazioni relative alla vita associativa, comprese le convocazioni assembleari.
- f. eventuale altra documentazione, ove individuata nel Regolamento generale, atta ad attestare il possesso di ulteriori requisiti o necessaria a meglio descrivere l'attività svolta o che si intende svolgere.

3. L'accettazione della domanda di adesione comporta il riconoscimento della qualifica di Ente Federato purché sia versata la quota sociale annuale, nella misura prevista dall'Assemblea.

4. In caso di rifiuto dell'adesione il Consiglio Direttivo Nazionale deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

5. Chi ha proposto la domanda può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea Nazionale in occasione della sua prima convocazione.

6. Le modalità e le condizioni regolanti la qualità di Ente Federato ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa possono essere ulteriormente e dettagliatamente disciplinate nel Regolamento generale, mai in contrasto con i principi generali contenuti nello Statuto sociale e, ove ciò avvenisse, non applicabili.

#### **ART. 8 QUALIFICA DI "ENTE FEDERATO"**

1. La qualifica di "Ente Federato" si acquisisce successivamente alla delibera del Consiglio Nazionale. L'Ente Federato non deve avere scopo di lucro e deve impegnarsi al rispetto di tutto quanto previsto nel precedente art. 6 del presente statuto provvedendo ad assolvere a quanto nello stesso richiesto.

2. Ottenuta la qualifica di "Ente Federato", lo stesso può utilizzare il logo/marchio, eventualmente registrato dall'Associazione, con l'obbligo di rispettare lo Statuto Nazionale, i regolamenti e le deliberazioni degli organi nazionali.

3. L'Ente Federato, pur nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, mantiene piena autonomia patrimoniale, organizzativa e gestionale ed amministrativa.

#### **Art. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA di ENTE FEDERATO**



1. La qualità di Ente Federato si perde per recesso, esclusione o scioglimento dell'Ente.
2. Il diritto di recesso dall'associazione può sempre essere esercitato dall'Ente Federato mediante comunicazione da parte del legale rappresentante *pro tempore* al Consiglio Direttivo Nazionale e gli effetti decorrono dal momento della ricezione della comunicazione da parte di quest'ultimo, fatto salvo che l'Ente Federato non si sia obbligato allo svolgimento di specifiche attività e/o sia impegnato in progetti in corso.
3. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio nei confronti dell'Ente Federato che:
  - a) dopo richiamo o diffida, abbia comunque tenuto comportamenti idonei a causare un danno economico all'Associazione Nazionale o tali da recare pregiudizio agli scopi o al patrimonio della stessa;
  - b) abbia compromesso con il suo comportamento l'attività o l'immagine dell'Associazione;
  - c) abbia violato lo Statuto, i regolamenti interni o le delibere degli organi sociali;
  - d) abbia perso i requisiti richiesti e necessari all'adesione all'Associazione Nazionale, anche agendo in maniera difforme dalle indicazioni dell'Associazione internazionale;
  - e) non abbia assolto al pagamento della quota sociale annuale, dopo che sia stato inviato esplicito sollecito, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento generale.
4. Contro la deliberazione di esclusione del Consiglio, l'Ente Federato, può agire con le modalità previste nel Regolamento generale appellandosi al giudizio dell'Assemblea Nazionale in sede ordinaria, che delibera con le maggioranze di cui al co. 1 dell'art. 15.
5. In caso di recesso, esclusione o scioglimento l'Ente Federato, non ha diritto di pretendere la restituzione della quota sociale annuale versata.

#### **ART. 10 – PATRIMONIO ed UTILI**

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è, in ogni caso, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità.
2. Esso è costituito:
  - a) dai beni mobili e immobili di proprietà;
  - b) dalle eccedenze degli esercizi annuali;
  - c) da donazioni, erogazioni, lasciti;
  - d) da obbligazioni e altri titoli pubblici;
  - e) dall'eventuale fondo di riserva;
  - f) da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art.11 - FONTI di FINANZIAMENTO**

1. Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:
  - a) dalle quote annuali degli Enti Federati;
  - b) da eventuali proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
  - c) dal ricavato della gestione di servizi, progetti, bandi e altre attività previste nel presente statuto, in linea con le finalità di interesse generale perseguite;

- d) dalle attività di raccolta fondi e dalle erogazioni liberali;
- e) da ulteriori contributi degli Enti Federati che siano deliberati per le necessità associative;
- f) dalle convenzioni o dai contributi provenienti da Enti Pubblici e privati;
- g) dalle attività connesse nel contesto delle indicazioni associative che ne regolano lo svolgimento;
- h) da altri strumenti che siano o verranno previsti in linea con le disposizioni di legge direttamente o indirettamente applicabili.

2. Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al sostegno delle attività istituzionali, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dallo Statuto e dalla normativa vigente ove applicabile.

### **Art. 12 - ESERCIZIO SOCIALE**

- 1. L'esercizio sociale ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa. Esso deve essere approvato dall'Assemblea Nazionale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso la sede sociale, oltre che inviato ad eventuali altri soggetti quando ciò sia prescritto per legge.
- 3. Il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, devono rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e devono essere corredati di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.
- 4. Il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, è trasmesso a tutti gli Enti Federati aventi diritto al voto e reso disponibile sul sito dell'Associazione.

### **ART. 13 – ORGANI**

- 1. Sono organi dell'Associazione:
  - a. l'Assemblea Nazionale;
  - b. il Consiglio Direttivo Nazionale;
  - c. il Presidente Nazionale ed il Vice-Presidente.
- 2. Può essere nominato l'organo di revisione legale, monocratico o collegiale;
- 3. Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e sono rieleggibili.

### **ART. 14 – ASSEMBLEA NAZIONALE**

- 1. L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali, anche di carattere programmatico. Essa può essere ordinaria o straordinaria ed è composta da tutti gli Enti Federati iscritti nel libro degli associati.
- 2. L'Assemblea Nazionale si riunisce con la presenza dei legali rappresentanti *pro tempore*, o delle persone da loro designate o delegate ed afferenti alle sedi che abbiano ottenuto la qualifica di "Ente Federato".
- 3. L'Assemblea Nazionale, in convocazione ordinaria, si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata dal Presidente Nazionale. Si riunisce altresì, ogni qual volta lo richiedano almeno un terzo degli Enti Federati aventi diritto al voto o quando lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale, il Presidente o, se presente, l'organo di revisione. In tali casi, il Presidente provvede alla convocazione entro i 20 (venti) giorni successivi.

4. Le convocazioni dell'Assemblea Nazionale, ordinaria e straordinaria, devono essere inviate, con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento, con ogni mezzo, anche telematico, idoneo a dare riscontro dell'avvenuto invio e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo di svolgimento, in prima e seconda convocazione. In casi di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a 5 (cinque) giorni.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, purché tutti i partecipanti siano identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario verbalizzante e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Ove si interrompesse, per qualsiasi motivo, il collegamento e non fosse possibile ripristinarlo, la riunione si intende sospesa e le decisioni assunte sino al momento della sospensione restano valide.

6. All'Assemblea Nazionale ordinaria compete:

- a) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- b) approvare, entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio/rendiconto dell'anno sociale precedente;
- c) eleggere e revocare con provvedimento motivato i componenti gli organi sociali ove si siano resi responsabili di fatti gravi che ledano l'attività o il buon nome dell'Associazione;
- d) nominare, ove ritenuto, l'organo di revisione legale dei conti, deliberandone anche il relativo compenso;
- e) deliberare sugli indirizzi generali relativi alla *mission* associativa;
- f) approvare e modificare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- g) deliberare, in caso di diniego alla richiesta di adesione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, in merito al ricorso dell'aspirante associato;
- h) deliberare in merito al ricorso dell'associato escluso, in caso di esclusione dell'Ente Federato deliberata dal Consiglio direttivo;
- i) deliberare su ogni altra questione posta alla sua decisione che non competeva all'Assemblea straordinaria.

7. All'Assemblea **Straordinaria** compete:

- a) deliberare in merito alle modificazioni dello Statuto
- b) deliberare in merito alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- c) o sul suo scioglimento;
- d) deliberare su specifiche per le quali il Coordinamento Nazionale valuti opportuna una delibera in sede straordinaria.

#### **Art. 15 - QUORUM DELLE ASSEMBLEE**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale Ordinaria sono valide con la presenza di almeno la metà degli Enti Federati, e sono assunte a maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il

numero degli intervenuti e sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, conformemente alle disposizioni del codice civile.

2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Nazionale non hanno voto.

3. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono assunte con la presenza della metà più uno degli Enti Federati, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con la presenza di almeno la metà più uno degli Enti Federati, con la maggioranza dei voti dei presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Enti Federati.

5. Ogni Ente Federato partecipa all'Assemblea per mezzo del proprio rappresentante legale o di persona dallo stesso Ente Federato appositamente designata o incaricata ed esprime un solo voto.

6. È possibile conferire delega scritta ad altro Ente Federato, il quale può essere portatore al massimo di 2 (due) deleghe.

7. Le delibere sono riportate nel libro delle Assemblee.

8. Possono partecipare alle assemblee, ma senza diritto di voto, gli Enti Federati che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

9. L'Ente Federato che non sia in regola con i pagamenti della quota sociale, ma non sia stato ancora oggetto di provvedimento di sospensione, può comunque partecipare alle votazioni.

10. Le delibere sono prese a scrutinio palese su ogni argomento, tranne nei casi in cui sia consentita dalla legge a scrutinio segreto e ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei presenti.

11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale o, in sua vece, da persona dallo stesso delegata o appositamente nominato dall'Assemblea. Spetta al Presidente l'eventuale nomina di un Segretario, la verifica della regolarità dei *quorum* richiesti di costituzione e deliberazione e la regolamentazione generale dell'Assemblea.

12. All'Assemblea ha diritto di partecipare e di intervenire senza diritto di voto, se nominato, l'organo di revisione.

#### **ART. 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE**

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri, individuati nel numero ed eletti dall'Assemblea Nazionale.

2. Sono candidabili alla carica di consigliere coloro che nei rispettivi enti federati ricoprono la qualifica di consigliere. Ai fini del rispetto della democraticità e rappresentatività, è ammessa la nomina a consigliere di un solo nominativo tra quelli inviati da ciascun Ente Federato.

3. I consiglieri durano in carica un triennio, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo all'elezione, e sono rieleggibili.

4. Il Presidente dell'Associazione Nazionale fa parte del Consiglio Direttivo Nazionale e lo presiede. Al suo insediamento, il Presidente nomina come vice-Presidente uno dei consiglieri.

5. Alla sostituzione di ciascun Consigliere decaduto o dimissionario si provvede nominando come consigliere il primo dei non eletti, e in assenza di nominativi si provvede nella prima Assemblea utile, nel rispetto del comma 2.

6. Il Consiglio Direttivo Nazionale decade ove i suoi componenti si riducano a meno della metà di quelli eletti. In tale caso, il Presidente o, in caso di sua inerzia, ciascuno dei Consiglieri provvedono perentoriamente alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Nazionale.

7. Il Consiglio Direttivo Nazionale esercita tutti i poteri inerenti alla gestione dell'Associazione, ai sensi di legge e del presente Statuto. In particolare, ad esso spetta di:

- a) attuare gli indirizzi dell'Assemblea Nazionale al fine del perseguimento dei fini sociali ed in particolare promuovere, mantenere e coordinare i rapporti con tutti gli Enti Federati, promuovendo anche le opportune sinergie tra gli stessi;
- b) approvare o respingere, in prima istanza, le domande di adesione degli aspiranti "Enti Federati";
- c) mantenere i rapporti con gli enti pubblici e privati, nazionali e/o internazionali e le istituzioni del territorio;
- d) elaborare progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici o privati;
- e) approvare i programmi di attività e assegnare gli incarichi di lavoro;
- f) approvare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- g) predisporre il bilancio consuntivo, da presentare all'Assemblea Nazionale per l'approvazione;
- h) elaborare i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- i) svolgere ogni altro compito o attività necessari alla corretta amministrazione della Federazione o ad esso espressamente demandato dall'Assemblea Nazionale.

8. Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare con propria delibera singoli compiti o funzioni ai Consiglieri.

9. Nell'eventualità in cui si verifichi un conflitto di interessi per uno o più Consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del cod. civ.

#### **ARTICOLO 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE**

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente e comunque ogni qual volta ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. È presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-Presidente.

2. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato con avviso spedito ai consiglieri, con qualsiasi mezzo telematico atto a dare prova dell'avvenuta ricezione. L'avviso è inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno 48 (quarantotto) ore prima, e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare all'ordine del giorno. I consiglieri, con richiesta scritta possono far inserire all'ordine del giorno, specifici argomenti.

3. Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

4. Esso può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea

5. I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, che per comprovate ragioni non possono partecipare alla riunione, sono tenuti ad inviare motivata giustificazione scritta al Presidente.

6. Il consigliere che senza giustificato motivo sia assente a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio.

7. Per la validità delle riunioni è necessaria almeno la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed a parità di voti prevale quello del Presidente.
8. Le votazioni avvengono, su indicazione del Presidente, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Qualora si debba deliberare in merito a situazioni personali, le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.
9. Le delibere approvate hanno effetto immediato e sono comunicate all'Assemblea.
10. I verbali delle riunioni sono firmati dal Presidente e dal/la verbalizzante, conservati nel libro delle riunioni del Consiglio presso la sede sociale e sono consultabili da tutti gli Enti Federati, previa richiesta motivata al Presidente.

#### **ART. 18 – PRESIDENTE NAZIONALE**

1. Il Presidente Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale all'interno di una specifica lista composta dai Presidenti degli enti Federati che si siano candidati a tale carica, dura per il medesimo periodo del Consiglio Nazionale ed è rieleggibile.
2. Il Presidente è computato tra i consiglieri del Consiglio Direttivo Nazionale e lo presiede. Al suo insediamento, il Presidente nomina come vice-Presidente uno dei consiglieri.
3. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta sia di fronte a terzi che in giudizio, ne cura gli interessi ed è responsabile del buon andamento generale degli affari sociali.
4. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
5. Al Presidente spettano, in via esemplificativa, i seguenti compiti:
  - a) sovrintendere ed essere organo di impulso dell'intera gestione dell'Associazione, anche in collaborazione con persone ed organismi da lui/lei appositamente nominati;
  - b) mantenere il coordinamento degli enti federati, per ciò che riguarda la ricerca, la preparazione delle prove per la gara, e l'analisi dei risultati;
  - c) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Nazionale;
  - d) presiedere l'Assemblea degli Enti Federati;
  - e) dare attuazione alle delibere dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale;
  - f) mantenere le relazioni con enti, istituzioni, imprese, pubbliche e private, ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Federazione;
  - g) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi sociali ed alla tutela dell'andamento etico-morale ed economico della Federazione;
  - h) curare l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario
  - i) ogni altro compito assegnatogli dal presente statuto e dalle disposizioni di legge.
6. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal vice-Presidente.
7. Il Presidente, alla scadenza del mandato, è tenuto a passare le consegne finanziarie, patrimoniali e organizzative al nuovo eletto entro trenta giorni dal giorno della nuova elezione. Le consegne devono risultare da apposito verbale da portarsi a conoscenza del Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione utile.

8. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dal mandato per dimissioni o qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima lista. In assenza l'Assemblea procede ai sensi del co. 1

#### **ART. 19 – REVISORE LEGALE**

1. L'Assemblea Nazionale nomina, se previsto per legge oppure ove ritenuto opportuno, un organo di revisione, anche monocratico.

#### **ARTICOLO 20 - LIBRI SOCIALI**

1. L'Associazione, attraverso il Consiglio Direttivo Nazionale, cura la tenuta dei seguenti libri:

- Libro degli Associati;
- Libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere contenuti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale;
- Registro dei volontari, che riporta i nominativi di coloro che svolgono la loro attività volontaria in modo non occasionale.

#### **ARTICOLO 21 - MARCHIO**

1. Il marchio dell'Associazione Nazionale, ove presente, è utilizzato esclusivamente per i fini associativi e previsti dallo statuto e il suo utilizzo è regolato dall'accordo sottoscritto tra l'Associazione, unica titolare dello stesso, e gli enti federati.

2. Le modalità di utilizzo e la sua tutela sono previste nell'Accordo sottoscritto tra il titolare dello stesso e coloro ai quali sia concesso in utilizzo.

3. La perdita della qualifica di Ente Federato, determina l'automatico ed immediato divieto di utilizzo, in qualsiasi forma, del marchio.

#### **ARTICOLO 22 - MODIFICHE ALLO STATUTO, OPERAZIONI STRAORDINARIE E SCIoglIMENTO**

1. Le proposte di modifica dello Statuto e quelle riguardanti operazioni straordinarie possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/3 degli Enti Federati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea Straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 16, comma 3 del presente Statuto.

2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Enti Federati, con le maggioranze di cui all'articolo 16, comma 4 del presente Statuto.

3. In caso di scioglimento ed estinzione dell'Associazione per qualunque motivo, l'Assemblea Straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri Enti Federati, individuando il/i soggetto/i destinatario/i del patrimonio residuo.

4. In ogni caso i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli amministratori e ai dipendenti della stessa e non in linea con le finalità istituzionali.

#### **ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile e dalle sue disposizioni attuative e da altre normative, in quanto applicabili.

F.to: Monica De Paoli



Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (*dotata di certificato di vigenza fino al 6 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority*), che la presente copia (*rilasciata in bollo assolto in modo virtuale - n. 1 marche da euro 16,00*), contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 31 trentuno luglio 2024 duemilaventiquattro.